



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
DIREZIONE STRATEGICA

Deliberazione n. **339**

del **23-03-2022**

**OGGETTO:** rinnovo del rapporto convenzionale tra la Società Bioh Group Filtrazione s.r.l, con sede a Cinisello Balsamo (MI), e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, per l'effettuazione di accertamenti sanitari, avente validità di mesi dodici a decorrere dalla data di sottoscrizione.

<p>Proposta n. 34 del 16.03.2022</p> <p>Area Proponente: U.O.C. Affari Generali</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine</i></p> <p><b>Il Responsabile del Procedimento</b></p> <p>Firmato digitalmente da: Cinzia Di Notto Data: 16/03/2022 11:18:20</p>	<p><b>Area Gestione Economico – Finanziaria e Patrimoniale</b></p> <p>Imputazione del costo n. _____ del _____ Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p><b>Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale</b> <b>Dott. Luigi Guadagnino</b></p> <p>_____</p>
--	--

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Responsabile dell'Unità proponente: Area Affari Generali - Il Dirigente Amministrativo**

**Dott.ssa Silvia Salerno**  
Firmato digitalmente da: SALERNO SILVIA  
Ruolo: dottoressa  
Data: 16/03/2022 13:41:46

**Il Commissario Straordinario**

**Ing. Alessandro Caltagirone**

ai sensi del D.A n. 599 del 01 luglio 2020

con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99

**del Direttore Amministrativo Dott. Santo Naselli**

**e del Direttore Sanitario Dott. Gaetano Cimò**

*Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante*

*Sig.ra Grazia Scalici*



## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il D. Lgs 30/12/1992 n. 502 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs 21/12/1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il D.P.C.M. 24/05/2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. 0005058-P del 20/07/2011 del Ministero della Salute recante "Legge 13 agosto 2010 n.136 modificata dal decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217. Tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 10 marzo 2020 pubblicati nella GURS n. 19 del 3 aprile 2020, in atto vigenti;

### PREMESSO CHE:

la Società Bioh Group Filtrazione s.r.l., con sede a Cinisello Balsamo (MI) (*di seguito anche semplicemente BIOH*), con nota del 24/02/2022 introitata al protocollo aziendale in pari data al nr. 9238 ha manifestato la volontà di rinnovo dei rapporti accordi convenzionali già precedentemente in essere con questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (*di seguito semplicemente AOUP*), volti all'effettuazione di accertamenti sanitari da rendersi in favore della stessa.

### CONSIDERATO CHE:

il Resp.le *pro-tempore* dell'U.O.S.D. Controllo Igiene Ospedaliera Dott.ssa Lucia Cannova, incaricata sia del coordinamento che dell'esecuzione delle prestazioni sanitarie di che trattasi, in data 03/03/2022 ha dato la disponibilità al prosieguo dell'attività in parola;

**PRECISATO** che l'attività in narrativa rientra tra le attività istituzionali dell'A.O.U.P. e la stessa verrà svolta dal personale della U.O.S. incaricata durante l'orario di servizio;

**STABILITO** dalle parti contraenti di formalizzare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti per la gestione delle attività progettuali mediante la sottoscrizione di un protocollo di intesa costituito da nr 3 pagg e da nr 12 artt, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto nonché da nr 1 allegato di seguito specificato:

All. 1 Elenco delle prestazioni sanitarie e valorizzazione economica

che la validità del rapporto convenzionale in parola è di mesi dodici a decorrere dalla data di perfezionamento mediante sottoscrizione digitale.

**PRESO ATTO CHE**



il Responsabile dell'U.O.S.D. incaricata di eseguire e coordinare le prestazioni sanitarie richieste, avrà cura di trasmettere all'Area preposta dell'AOUP opportuna rendicontazione di quanto effettuato in favore della Società in narrativa;

in virtù degli accordi in parola, l'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP, per il tramite dell'Ufficio Fatturazione Attiva, è autorizzata a procedere alla fatturazione delle prestazioni sanitarie rese dall'AOUP, in favore della Società in argomento, sulla scorta della rendicontazione effettuata da detta U.O.;

- VISTA** la pec del 15/03/2022, introitata al prot. aziendale in pari data al nr 12382, con la quale la Società ha trasmesso lo schema di accordo sottoscritto, per accettazione.
- SU** proposta del Dirigente Area Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;
- SENTITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario così come prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99.

**Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:**

#### **DELIBERA**

**Il rinnovo** del rapporto convenzionale tra la Società Bio Group Filtrazione s.r.l, con sede a Cinisello Balsamo (MI), e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, per l'effettuazione di accertamenti sanitari, avente validità di mesi dodici dalla data di sottoscrizione.

**di approvare** lo schema di convenzione, sottoscritto tra le parti, costituito da nr 3 pagg e da nr 12 artt., recante le modalità di esecuzione dei rapporti giuridici ed economici in esame, che unitamente all'allegato sopra menzionato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**di stabilire che:**

la validità del rapporto convenzionale in parola è di mesi dodici a decorrere dalla data di perfezionamento mediante sottoscrizione digitale.

**di prendere atto che:**

il Responsabile dell'U.O.S.D. incaricata di eseguire e coordinare le prestazioni sanitarie richieste avrà cura di trasmettere all'Area preposta dell'AOUP opportuna rendicontazione di quanto effettuato in favore della Società in narrativa;

in virtù degli accordi in parola, l'Area Economico-Finanziaria e Patrimoniale dell'AOUP, per il tramite dell'Ufficio Fatturazione Attiva, è autorizzata a procedere alla fatturazione delle prestazioni sanitarie dell'AOUP, in favore della Società in argomento, sulla scorta della rendicontazione effettuata da detta U.O.S.

**di notificare** il presente atto alla Società Bioh Group Filtrazione s.r.l., al Responsabile dell'U.O.S.D. Controllo e Igiene Ospedaliera, nonché l'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale dell'A.O.U.P. e all'Ufficio del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AOUP, per i provvedimenti di competenza.

**Il Direttore Amministrativo**

Dott. Santo Naselli

**Il Direttore Sanitario**

Dott. Gaetano Cimò

**Il Commissario Straordinario**  
Ing. Alessandro Caltagirone



Il Segretario Verbalizzante

#### PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 27-03-2022 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_

#### DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

#### ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

#### IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

#### ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

#### SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.

Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile

## CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI IGIENE OSPEDALIERA

TRA

**L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "PAOLO GIACCONE"**, con sede in Palermo Via del Vespro, 129 C.F. e P.I. 05841790826 nella persona del Commissario Straordinario Ing. Alessandro Caltagirone, nato a Palermo il 21/05/1971, *n.q* di legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata semplicemente A.O.U.P.*).

E

**LA BIOH GROUP FILTRAZIONE s.r.l.**, con sede in Cinisello Balsamo (MI) Via M. De Vizzi, 90, C.F. e P.I., 10621160968 nella persona di Bongiovanni Calogero nato a Mazzarino (CL) il 28/04/1958 nella qualità di legale rappresentante *pro-tempore* (*d'ora innanzi denominata "ParteCommittente o BIOH"*)

### PREMESSO CHE

BIOH, con nota inviata a mezzo PEC introitata al protocollo con numero 9238 del 24/02 c.a. ha manifestato interesse al rinnovo del rapporto convenzionale già precedentemente in essere, volto a all'esecuzione di prestazioni di igiene ospedaliera.

L'AOUP ha valutato favorevolmente la collaborazione richiesta ed intende garantire le prestazioni richieste per il tramite della propria U.O.S. Controllo Igiene Ospedaliera afferente alla Direzione Sanitaria di Presidio (*di seguito semplicemente Struttura erogante*).

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Struttura erogante si impegna a garantire in favore della BIOH le sottoelencate prestazioni di prestazioni di IGIENE OSPEDALIERA consistenti in:

- Prove microbiologiche su acque di dialisi;
- Prove di laboratorio microbiologiche su acque destinate al consumo umano;
- Ricerca di Legionella pneumophila su impianti idrici e di condizionamento.

Le attività di cui sopra, saranno eseguite secondo le modalità di cui all'art. 2 della presente convenzione.

#### ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni di cui al precedente art.1 saranno erogate quale attività istituzionale dell'A.O.U.P. e dovranno essere eseguite dal personale afferente alla Struttura erogante, all'interno dell'orario di lavoro e dell'impegno di servizio, rientrando le stesse tra i compiti che il medesimo è istituzionalmente tenuto ad eseguire nell'ambito della Struttura di appartenenza

Il campionamento e il trasporto dei campioni da sottoporre alle analisi richieste è a carico del Committente e dovrà essere effettuato in condizioni idonee a garantire le migliori condizioni di processabilità dello stesso. Per quanto sopra lo stesso dovrà essere confezionato in modo da evitare successive contaminazioni e il trasporto dovrà essere effettuato in contenitore refrigerato con temperatura a + 4 C°.

Qualora il campione dovesse avvenire in condizioni tali da non garantire la validità del referto, la Struttura erogante si riserva di rifiutarlo.

#### ART. 3 - ASPETTI ECONOMICI

A fronte dell'attività prestata e la BIOH si impegna a corrispondere all'AOUP le tariffe dettagliatamente indicate nell'allegato I al presente atto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che gli accordi potranno essere estesi ad ulteriori indagini analitiche non previste nella presente convenzione, che saranno frutto di ulteriori pattuizioni tra le stesse.

#### **ART. 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

I corrispettivi previsti all'art. 3 saranno corrisposti da BIOH che provvederà al versamento con le modalità indicate nella fattura elettronica che sarà emessa dall'A.O.U.P. "Paolo Giaccone", che ha erogato le prestazioni, con cadenza trimestrale.

La BIOH si impegna a versare entro e non oltre 30 gg. dal ricevimento della fattura i corrispettivi verranno erogati all'Azienda tramite accredito sul c/c bancario n. 218030 –IBAN IT86P0100504600000000218030 acceso presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A. Sede di Palermo, Ente Cassiere dell'A.O.U.P.

#### **ART. 5 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'A.O.U.P. si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L.17 dicembre 2010, n. 217 e s.m.i.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione della convenzione.

#### **ART. 6 - ASSICURAZIONE**

L'A.O.U.P. garantisce, alle condizioni previste dalla polizza RCT aziendale in vigore, la copertura della responsabilità civile professionale del proprio personale per danni involontariamente causati a terzi, in relazione all'attività espletata in attuazione del presente accordo ad esclusione della responsabilità derivante da dolo o colpa grave.

#### **ART. 7- PRIVACY**

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, al rispetto delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali sanciti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, Capo IV, Sezione I) e del D. Lgs. n. 196/2003 come modificato ed integrato dal D. lgs. 101/2018.

#### **ART. 8 – VALIDITÀ**

La presente convenzione ha la durata di mesi dodici con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

L'eventuale rinnovo o proroga sono subordinati a preventiva richiesta scritta ed approvazione da parte dei competenti organi delle parti.

Le parti possono recedere dal presente atto mediante comunicazione da trasmettere tramite posta elettronica certificata, con preavviso di almeno trenta giorni.

#### **ART. 9 - NORMATIVA**

La presente convenzione è soggetta automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi od altra statuizione normativa e regolamentare e/o da contratti disciplinanti in maniera nuova e/o diversa la materia oggetto della convenzione.

Ogni modifica od estensione del presente accordo, dovrà avvenire in forma scritta e sarà frutto di specifici accordi tra BIOH e l'A.O.U.P.

#### **ART. 10 – PARITÀ**

L'esecuzione della Convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'A.O.U.P. e BIOH.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente Convenzione è stata dalle stesse negoziata ed specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Per tutto quanto non espressamente previsto, le parti rinviano al Codice Civile ed alle disposizioni già emanate in materia di contratti di diritto privato ove applicabili.

#### **ART. 11 - FORO COMPETENTE**

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione od all'esecuzione della presente convenzione si individua quale Foro competente il Foro di Palermo.

#### **ART. 12 - REGISTRAZIONE**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 – Tariffe – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta previsione di cui all'art. 15, comma2 bis, della Legge 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo applicabile al presente atto è assolta da ciascuna delle Parti in modo virtuale, per quanto di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per BIOH GROUP FILTRAZIONE s.r.l.  
Il Legale Rappresentante  
(Dott. Calogero Bongiovanni)

Per l'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA  
POLICLINICO "Paolo Giaccone"  
Il Commissario Straordinario  
(Ing. Alessandro Caltagirone)